



## Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 4/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI  
VII Sezione Civile

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara

Vista l'istanza di accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 7, 7-bis, 8 e 9 l. n. 3/12 presentata in data 27.4.2022 da CRISCUOLO PIETRO, nato a Napoli il 16.7.1956 (C.F. CRSPTR56L16F839L) e CIOTOLA RITA, nata a Napoli il 30.12.1962 (C.F. CTLRTI62T70F839Y), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Saverio Orlando (C.F. RLNFNC75D24F839Y) presso il cui studio, sito in Napoli alla via Bartolo Longo n. 333, elettivamente domiciliario;

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 20.12.2022;

rilevato che, avendo la proposta soddisfatto i requisiti prescritti dai citati articoli, è stata fissata ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/12 l'udienza del 20.12.2022;

rilevato che nel corso dell'udienza del 20.12.2022 l'Organismo di Composizione delle Crisi avv. Camillo Bruno, riportandosi alla relazione depositata, ha dato atto del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione;

rilevato, poi, che la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11 comma 2, l. n. 3/2012 con la proposta di accordo, è stata trasmessa ai creditori ed alcuna contestazione risulta sollevata dai creditori (cfr. precisazione dell'OCC del 28.12.2022);

## OSSERVA

Il Tribunale ritiene sussistere le condizioni per procedere all'omologa dell'accordo di composizione della crisi proposto congiuntamente ai sensi dell'art. 7-bis legge n. 3/12 (articolo inserito, con effetto dal 25 dicembre 2020, dall'art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) da Criscuolo Pietro e Ciotola Rita, come da ultimo modificato in data 21.10.2022 ed emergente dalla relazione dell'OCC sulla definitiva proposta di accordo depositata in data 24.10.2022.

Il ricorso è stato presentato congiuntamente da Criscuolo Pietro e Ciotola Rita, coniugi in regime di comunione legale dei beni, in situazione di sovraindebitamento avente origine in parte comune, ed è diretto a risolvere in modo unitario la crisi economica del nucleo familiare proponendo ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti. Infatti, inerendo la esposizione debitoria degli istanti anche l'attività di impresa commerciale esercitata da Ciotola Rita e non essendo, dunque, gli stessi assoggettabili alle disposizioni sul fallimento né qualificabili come "consumatori", trattandosi

di procedura familiare, trova applicazione il comma 5, ultima parte, dell'art. 7 bis, secondo cui *"Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi"*.

Le cause dell'indebitamento -come rappresentato dal ricorrente e dall'OCC- sono da ravvisare nella necessità per i ricorrenti di fronteggiare nel corso degli anni le mutate e sempre più rilevanti esigenze della famiglia nonché la profonda crisi economica cui è andata incontro l'impresa unitamente al mancato pagamento di una grossa commessa.

L'indebitamento complessivo (come rideterminato a seguito della precisazione del credito operata da Luzzatti Pop NPLs 2021 srl -cessionario Banca Popolare Puglia e Basilicata-, con conseguente relazione integrativa dell'OCC del 24.10.2022) ammonta ad € 226.900,97 (di cui 12.007,43 per spese prededucibili della presente procedura) ed è rappresentato per € 116.028,7 dal debito residuo del mutuo fondiario a rogito del notaio Alessandra Del Balzo in Napoli, rep n. 151870 e racc. 21649, del 21.6.2006 cointestato tra Criscuolo Pietro e Ciotola Rita, di cui € 97.883,84 di grado ipotecario ed € 18.194,86 chirografario (tra cui € 2.362,50 che i ricorrenti offrono al creditore ipotecario a titolo di risarcimento per la dilazione proposta nel pagamento oltre l'anno dall'omologa).

L'accordo prevede in un arco temporale complessivo di circa 12 anni:

- la destinazione al soddisfacimento dei creditori della somma complessiva di € €187.502,02 mediante la corresponsione di finanza esterna messa a disposizione dal genero, Luca Fontanarosa, e dal figlio degli istanti, Criscuolo Mariano, sottoscrittori della proposta ai sensi dell'art. 8, comma 2, l. n. 3/12; gli istanti, infatti, non sono allo stato percettori di alcun reddito;
- il pagamento integrale dei debiti prededucibili e del credito garantito da ipoteca in 4 anni: in particolare i ricorrenti al momento della omologa dell'accordo andranno immediatamente a corrispondere un importo di € 21.904,47 così soddisfacendo la residua parte dei crediti in prededucazione ed una parte del credito in privilegio assistito da ipoteca (per € 13.883,84); seguiranno 36 rate da euro 500,00 mensili e 12 rate (al quarto, ottavo e dodicesimo mese di ogni anno) da euro 5.500,00, per un totale di 48 rate;
- pagamento nella percentuale dell'80% dei crediti privilegiati nei successivi 4 anni mediante rate mensili da € 500,00 e una rata finale per ciascun anno di € 5.000,00.;
- il pagamento non integrale nella misura del 50% del debito chirografario nei successivi 3 anni con le medesime modalità;

Nel corso dell'udienza del 20.12.2022 l'OCC, riportandosi alla relazione depositata, ha dato atto del raggiungimento della percentuale del 60% dei consensi dei creditori richiesta dall'art. 11, comma 2, l. n. 3/12, evidenziando come il dissenso manifestato unicamente dall'Agenzia Entrate Riscossione (sia con riferimento al credito privilegiato falcidiato che al credito chirografario vantato) non incidesse sull'esito positivo delle votazioni.

Alcuna contestazione risulta poi sollevata dai creditori, mentre il Comune di Napoli ha precisato il proprio credito in € 255,00 anziché € 51,00 (importo che andrà preso in considerazione in sede di esecuzione della proposta).

L'OCC ha poi formulato dichiarazione di fattibilità dell'accordo e di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, garantendo la proposta il soddisfacimento dei crediti privilegiati in misura superiore a quella realizzabile in sede liquidatoria, nonché una percentuale di soddisfazione minima dei creditori chirografari che, invece, nulla riceverebbero nell'alternativo scenario liquidatorio.

Nella alternativa liquidatoria, infatti, le somme realizzabili dalla vendita dell'immobile di proprietà degli istanti, consentirebbe una soddisfazione di certo inferiore del ceto creditorio. A tale riguardo è sufficiente richiamare quanto precisato dall'OCC nella relazione depositata in data 12.12.2022: *“allo stato, la procedura esecutiva immobiliare (sospesa) aveva previsto con l'avviso di vendita per l'asta del 06/05/2022 un'offerta minima ricevibile pari ad € 118.800,00, dobbiamo considerare, come ipotesi di soddisfazione per i creditori, che in una liquidazione ex art. 14 ter L.03/2012 si possa ottenere realmente tale risultato, al quale andrebbero sottratte le spese prededucibili, le quali in ipotesi di liquidazione sarebbero gravate dall'ulteriore costo dovuto al liquidatore (qui stimato in misura almeno pari a quanto dovuto all'OCC ovvero € 9.201,03), motivo per il quale la soddisfazione complessiva per i creditori sarebbe di € 101.578,34, a fronte di € 179.318,19 offerti con l'accordo. Vi è poi da considerare che mentre con la liquidazione sarebbe pagato quasi esclusivamente il credito garantito da ipoteca, con l'accordo, sebbene parzialmente, tutti i creditori avrebbero una soddisfazione. **Per tali motivi si può tranquillamente sostenere che l'alternativa liquidatoria, richiesta in subordine dai debitori, è certamente peggiore rispetto alla proposta dell'accordo.**”*

Risulta oggetto di specifico esame anche l'analisi della fattibilità del piano con riferimento alla solidità della finanza esterna da utilizzare, ovvero la capacità reddituale dei terzi sottoscrittori. A garanzia del corretto assolvimento degli obblighi scaturenti dall'accordo, poi, i debitori offrono la liquidazione di una cantinola, sita in Napoli alla Via Quattro Aprile n. 4, S1 catastalmente identificata al foglio 8, particella 256, subalterno 13, di cui risultano proprietari per 250/1000 ed il cui valore può essere stimato in circa € 25.000,00.

Il creditore ipotecario all'udienza del 20.12.2022 ha espresso consenso alla proposta così superando ogni criticità connessa alla legittimità di una moratoria ultrannuale nel pagamento dei crediti privilegiati in contrasto con l'art. 8, comma 4, l. n.3/12 che esprime il principio del pagamento immediato dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

In definitiva, ritenendo sussistere le condizioni prescritte dall' art. 12 della l. n. 3/12, il Tribunale ritiene di omologare l'accordo di composizione della crisi proposto Criscuolo Pietro e Ciotola Rita.

L'accordo esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di pagamento di tutti i creditori, anche chirografari, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

PQM

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Criscuolo Pietro e Ciotola Rita con l'assistenza del gestore della crisi avv. Francesco Saverio Orlando;  
dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo, sotto il controllo e la gestione dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13 l. n. 3/12;  
dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore e sia pubblicato sul sito del Tribunale;  
dà atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. n. 3/12, dalla data dell'omologazione, l'accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.  
Si comunichi al ricorrente ed all'OCC.  
Napoli, 4.1.2023

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara

V. r. aut. g. l. c. Repubb. -

Napoli 19/1/2023



PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Elisabetta Garzo